Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Martedì, 21 agosto 1934 - ANNO XII** — **Numero 195**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 195 DEL 21 AGOSTO 1934-XII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Bollettino delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto.

(9276)

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Agosto 1934-XII (Fascicolo 8).

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1325.
Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1934-XII, sul decreto che autorizza un prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino.

MAESTÀ,

Per procurare un maggiore incremento della vendita dei prodotti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in genere, e tenuto anche conto della necessità di procurare un maggiore sviluppo delle vendite del sale scelto da cucina, del sale pastorizio e dei prodotti insetticidi alla nicotina, si ravvisa opportuno di insistere nella campagna pubblicitaria a favore dei prodotti stessi.

A tale fine occorre autorizzare una maggiore dotazione del capitolo n. 13 della spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per il corrente esercizio finanziario, di lire 4.000.000, al che può farsi fronte con prelevamento di lire 3.400.000, dal « fondo di riserva per le spese impreviste della Azienda tabacchi », di lire 500.000, dal « fondo di riserva dell'Azienda sali » e di lire 100.000, dal « fondo di riserva dell'Azienda del chinino ».

A ciò provvede il presente decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 19 marzo 1934-XII, n. 484, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1934-35;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi presenta una disponibilità di L. 42.170.032,62, quello dell'Azienda sali di L. 3.400.000 e quello dell'Azienda del chinino di L. 832.672,76, depositata in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 3.400.000 dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, di L. 500.000 da quello dell'Azienda sali e di L. 100.000 da quello dell'Azienda del chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo n. 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1934-35 e da inscriversi alla competenza del capitolo n. 13 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie — Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 86. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1326.
Modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei codici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare talune modificazioni alla legge n. 1013 succitata per la parte riguardante la pubblicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti che debbono aver vigore in Tripolitania e in Cirenaica, compresi i Codici e le norme legislative emanate nel Regno a loro modifica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 14 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, è modificato come segue:

« Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore in Tripolitania e in Cirenaica, ivi compresi i codici, le norme legislative emanate nel Regno a loro modifica, nonchè le altre norme contemplate nell'ultima parte dell'art. 10 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, modificato dal R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, convertito in legge 11 gennaio 1930, n. 8, vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione.

« La pubblicazione si effettua, per i codici, mediante il deposito del testo in lingua italiana presso i Municipi e le cancellerie dei tribunali e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Colonia; e per le altre disposizioni legislative, mediante l'inserzione del loro testo in lingua italiana nel Bollettino stesso.

« Il Governatore ha facoltà di ordinare che sia contemporaneamente inserito nel Bollettino anche il testo arabo della disposizione pubblicata, come pure che la medesima sia in tutto o in parte resa nota alle popolazioni di tutto il territorio o di determinate località, per opera di pubblici banditori o con quegli altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 64. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1327.
Determinazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica con le successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 178, che approva lo stato di previsione della spesa per l'Amministrazione aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35;
Attesa la necessità di superare l'organico definitivo dei sottufficiali specializzati dell'Arma aeronautica senza aumentare tuttavia il numero massimo complessivo dei posti previsti negli organici definitivi per i sottufficiali dell'Arma stessa, ruolo combattenti e specializzati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario fissare i ruoli del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio 1934-35;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1934, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 91. — GIAGHEDDU.

Organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35.

ARMA AERONAUTICA.

Ruolo naviganti.

Grado	Organico
3° Generali di squadra	2
4° Generali di divisione	6
5° Generali di brigata	10
6° Colonnelli	42
7° Tenenti colonnelli	99
8° Maggiori	106
9° Capitani	483
10° e 11° Subalterni	640 (1)
Totale	1388

(1) Parte può essere di complemento.

Ruolo servizi.

Grado	Organico
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	18
8° Maggiori	16
9° Capitani	159
10° e 11° Subalterni	202 (1)
Totale	401

(1) Non compresi i maestri di scherma ed il maestro direttore di banda che ricoprono esclusivamente il grado di sottotenente.

Ruolo specialisti.

Grado	Organico
9° Capitani	20
10° e 11° Subalterni	91
Totale	111 (1)

(1) Sono suddivisi per categoria come segue:

	Capitani	Subalterni
Categoria motoristi	4	11
» montatori	2	10
» armieri artificieri	2	11
» radioaerologisti	3	11
» elettricisti	3	11
» fotografi	1	9
» automobilisti	5	28
	20	91
Totale	111	

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Ruolo ingegneri.

Grado	Organico
4° Tenente generale del Genio	1
5° Maggiore generale del Genio	1
6° Colonnelli	9
7° Tenenti colonnelli	22
8° Maggiori	16
9° Capitani	72
10° e 11° Subalterni	45
	166

Ruolo assistenti tecnici.

Grado	Organico
9° Capitani	8
10° e 11° Subalterni	14
Totale	22

CORPO DI COMMISSARIATO.

Ruolo commissari.

Grado	Organico
5° Maggiore generale commissario	1
6° Colonnelli	2
7° Tenenti colonnelli	14
8° Maggiori	13
9° Capitani	48
10° e 11° Subalterni	70
Totale	148

Ruolo amministrazione.

Grado	Organico
9° Capitani	25
10° e 11° Subalterni	45
Totale	70

Sottufficiali e truppa.

GRADI	FORZA			TOTALI
	Arma aeronautica		Genio Aer.	
	Combattenti	Specializzati	Assistenti Tecnici	
SOTTUFFICIALI				
Marescialli 1ª classe	65	216	8	289
» 2ª »	75	265	12	352
» 3ª »	116	396	19	531
Sergenti maggiori	198	734	26	958
Sergenti	(1) 866	1106	45	2017
	1320	2717	110	4147
TRUPPA				
Primi avieri	50	2642	—	2692
Avieri scelti	150	3811	—	3961
Avieri	150	12605	—	12755
	350	19058	—	19408

(1) In parte possono essere non di carriera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1328.

Inclusione dell'abitato di Fizzoferrato (Chieti) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pizzoferrato in provincia di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 83. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1329.

Autorizzazione al cambiamento della denominazione della frazione Caprara del comune di Pescara, in « Caprara di Pescara ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 22 gennaio 1934, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Pescara, in esecuzione della deliberazione podestarile 20 novembre 1933, chiede autorizzazione a cambiare la denominazione della frazione Caprara, in quella di « Caprara di Pescara »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pescara, con deliberazione 30 dicembre 1933;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pescara è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Caprara in quella di « Caprara di Pescara ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 82. — GIAGHEDDU.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Associazione Mutua Assicuratrice Industriale di Milano per l'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione contro i danni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 14 giugno 1934, con la quale la Associazione Mutua Assicuratrice Industriale, con sede in Milano, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma dell'art. 96 del Codice di commercio;

Decreta:

È revocata alla Associazione Mutua Assicuratrice Industriale, con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(9262)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1934.

Autorizzazione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare a stipulare diretti accordi con i Corpi dei piloti pel pagamento delle somme relative al riscatto dei servizi prestati.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1594, convertito in legge con la legge del 22 gennaio 1934 n. 245, recante provvedimenti a favore dei marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile ora Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare;

Presi accordi col Ministero delle corporazioni;

Sentita la Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare è autorizzata a stipulare diretti accordi con i Corpi dei piloti per il pagamento sia delle somme relative al riscatto dei servizi prestati dai piloti inscritti nei Corpi stessi dal 1° gennaio 1920 al 1° gennaio 1930 sia delle somme per contributi afferenti al periodo dal 1° gennaio 1930 al 24 dicembre 1933 tanto per i piloti obbligatoriamente inscritti alla Cassa, quanto per quelli che hanno fatto uso della facoltà di inscrizione.

Il pagamento delle somme anzidette sarà effettuato nel termine massimo di trenta mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I pagamenti potranno essere ratizzati, purchè però le rate non siano più di otto.

Roma, addì 8 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(9270)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Nomina della Commissione incaricata di proporre provvedimenti per proteggere le radioaudizioni in Padova dalle perturbazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto il regolamento 20 agosto 1928 di applicazione della legge succitata;

Considerata la necessità di nominare una Commissione tecnica che esegua i necessari accertamenti sulle perturbazioni causate in Padova alle radioaudizioni dal funzionamento del servizio tramviario, e proponga i provvedimenti idonei per attenuare quanto più è possibile tali disturbi;

Visto che il comune di Padova, per conto del quale il servizio tramviario è gestito dalla Società elettrica tramvie romagnole, ha designato a rappresentarlo nella Commissione di cui trattasi l'ing. Spinelli Augusto, vice direttore del Servizio tramviario di detta città;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata una Commissione tecnica con l'incarico di eseguire esperimenti, ove occorra, sulle perturbazioni causate alle radioaudizioni nella città di Padova dal servizio tramviario, e di proporre le modificazioni da apportarsi agli impianti di detto servizio, allo scopo di eliminare, per quanto possibile, tali perturbazioni.

La Commissione sarà così costituita:

Ing. cav. uff. Molfino Pietro, ispettore dell'Azienda telefonica statale, presidente;

Ing. prof. Someda Giovanni, delegato dell'Amministrazione P. T., membro;

Ing. Spinelli Augusto, vice direttore del Servizio tramviario di Padova, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ingegnere Someda Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: ROMANO.

(9260)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Vicenza ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vicenza;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, la caccia col fucile, nelle sotto elencate zone della provincia di Vicenza, è vietata.

1ª Zona del Monte Cengio dell'estensione di circa ettari 2070.

La linea di confine parte dall'abitato di Cogollo del Cengio, segue il fondo valle di Val Canaglia fino al Ponte di Ciampello; indi segue la strada che conduce ad Asiago fino a Fondi. Da Fondi segue la strada che passa per Conca e Panega fino a Dosso. Da Dosso segue la strada campestre prima e la mulattiera poi che conduce in Val d'Assa. Segue quindi la Val d'Assa verso ovest fino a congiungersi nei pressi di Fedescala, con la Val d'Astico. Segue quindi il corso del torrente Astico fino a Sghiri, e da qui segue la strada fino all'abitato di Cogollo del Cengio ove la linea si chiude.

2ª Zona del Monte Toraro dell'estensione di circa ettari 2000.

La linea di confine parte da Malga Campoluzzo di Mezzo in comune di Laghi, segue la strada di Valle Campoluzzo verso ovest fino ad incontrare il confine provinciale, segue il confine provinciale fino ai pressi di Costa d'Agra ove incontra il confine fra i comuni di Laghi e di Lastebasse; segue detto confine che passa per Forcella Molon, Costo d'Arsiero indi segue la strada che passa nei pressi di Baiti delle Fratte e passando per Malga Restele, Baito Restele, va a passo della Vena di Sopra. Da qui segue la strada che passando per Malga Campomolon di fuori va a Costo Casaretta di Toraro, quindi segue la strada che conduce in Valle Campoluzzo, segue la strada di Valle Campoluzzo fino a Malga Campoluzzo di Mezzo ove la linea si chiude.

3ª Zona del Monte Calvarina dell'estensione di circa ettari 3000.

La linea di confine parte dall'abitato di Chiampo e segue il torrente Chiampo fino a Montebello. Da Montebello segue la strada intercomunale che passando per Sorio va a Terrossa, fino ad incontrare il confine interprovinciale Verona-Vicenza. Segue detto confine fino a località Lovara, fino cioè ad incontrare la strada S. Giovanni Illarione-Chiampo, strada che segue fino all'abitato di Chiampo ove la linea si chiude.

4ª Zona dei Colli Berici dell'estensione di circa ettari 2700.

La linea di confine parte dall'abitato di Perarolo in comune di Arcugnano e segue la strada Perarolo-Brendola fino a Brendola. Da Brendola segue la strada che passa per Villa Girotto e Casa Guaretti per poi seguire fino a Ponticelli lo stradone, (parallelo allo scolo Degorra) che conduce a Vò. Da Ponticelli segue la strada che passa per Villa Fanton, Case Fanton, S. Antonio fino al crocicchio nei pressi del Molino delle acque. Da tale crocicchio segue la strada per Pozzolo, Case Mandolare, Castello fino a Barbarano. Da Barbarano segue la strada che conduce a Mossano fino al crocicchio in località Colombara. Da qui la strada che passa per località Crosara, indi devia per contrada Marani, Case Faccio, Priara Mantovan, crocicchio Aste, strada Bedin raggiungendo così Soghe. Da Soghe prosegue per Case Bastie verso Lapio fino al crocicchio con la strada che da Lapio conduce a Fimon. Segue detta strada fino a Fimon. Dalla Chiesa di Fimon segue la mulattiera che va al Cimitero Perarolo ed infine là

strada che dal Cimitero va all'abitato di Perarolo ove la linea si chiude.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(9271)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Macerata ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Macerata;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle cinque zone sottodescritte della provincia di Macerata, dell'estensione complessiva di ettari 4420 circa.

1ª Zona di Campobonomo, posta in comune di Fiastra, avente una estensione di circa 550 ettari, delimitata a nord dal fosso Pisciatore, e negli altri lati dalla mulattiera che da Colle passa in vicinanza di Trebbio, quota 1090, lungo le pendici di Monte Coglio e di Monte Val di Fibbia, quota 1206 e Monte Arastretta fino a quota 879 nei pressi di Campobonomo.

2ª Zona di Monte S. Vicino, posta in comune di Apiro, Matelica e S. Severino Marche, avente una superficie di circa 800 ettari, di cui 458 di proprietà di Gallo Domenico, 180 di proprietà di Leoni Umberto e gli altri 162 circa di proprietà dei fratelli Fornari e dell'amministrazione Lolli Cerbelli.

3ª Zona di Monte Capolapiaggia, posta in comune di Camerino, avente una superficie di circa 650 ettari, delimitata dalla strada nazionale da Campolarzo fino all'incrocio col fosso di Paganico; fosso di Paganico fino alla campestre di Paganico e questa fino a Casa Monteneri e bivio Sopra Fonte; Cimitero di Capolapiaggia; strada per Leteggie fino a Ponte Letegge; fosso del Pozzuolo fino all'incrocio con la strada nazionale, fra Bistocco e Campolarzo.

4ª Zona di Monte della Rocca, posta in comune di S. Ginesio, avente una superficie di circa 520 ettari, delimitata dal T. Fiastrone, dalla strada che dal Fiastrone conduce a C. Costantini fino al Torrente Fiastrella, questo fino al confine posto ad ovest di Rio del Monte.

5ª Zona di Monte Torricchio, avente una superficie di circa 1900 ettari, e posta nelle vicinanze del comune di Montecavallo. È delimitata dalla congiungente Madonna di Caspriano, Pian della Noce, Cerreto, Madonna della Valle, La Forca, Pian della Cuna, Valle di Tazza, Capo di Acqua, Tazza, Torricchio, Pomarolo, Capriglia e fiume fino a Madonna di Caspriano.

La Commissione provinciale venatoria di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(9273)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pavia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Pavia, della superficie di circa ettari 450, compresa entro i seguenti confini:

Da una linea ad andamento tortuoso che, dipartendosi dall'incrocio fra la strada Varzi Penice (quota 858) ed il fosso Chiappetta, risale la corrente di quest'ultimo e con direzione sud-ovest nord-est prosegue fino ad incontrare un incrocio di mulattiera a quota 1056. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera che, volgendo prima a sud poi ad est tocca la Fontana a quota 1010 per proseguire con andamento tortuoso e in direzione nord-ovest sud-est, fino a raggiungere Cà dei Matti. Prosegue quindi, sempre sul tracciato di una mulattiera, in direzione nord-est sud-ovest fino ad incontrare la strada Varzi Penice in prossimità dell'Oratorio dell'Ospedaletto. Segue, da ultimo, la strada Penice Varzi in direzione sud-est nord-ovest, e toccando la Fontana Forni e Ca' di Ciocca, con andamento tortuoso, raggiunge il punto di partenza strada Varzi Penice Fosso Chiappetta.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(9272)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4280 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Frank, nata a Trieste il 29 aprile 1912 da Eulalia Frank, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sarini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Frank è ridotto nella forma italiana di « Sarini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5900)

N. 15187 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Mariano Zovich, nato il 10 marzo 1906 a Fiume da Martino e da Maria Ciceran, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Soveri »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mariano Zovich è ridotto nella forma italiana di « Soveri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Giuseppina Vodopia, nata a Fiume il 21 febbraio 1912, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5901)

N. 17001 - Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Carlo Udovic, nato ad Elsane il 2 settembre 1904 da Mattia e da Giuseppina Iskra, residente ad Elsane e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Udovi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Udovic è ridotto nella forma italiana di « Udovi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5898)

N. 10362 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Mariano Smerdel, nato a Fiume il 20 marzo 1898 da Luca e da Agnese Znidarsich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rovani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mariano Smerdel è ridotto nella forma italiana di « Rovani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richie-

dente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5899)

N. 18801 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Stefano Sparosich, nato a Moschiena il 26 dicembre 1885 da Francesco e da Maria Vidosich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sparossi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Sparosich è ridotto nella forma italiana di « Sparossi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Domaldovich, nata a Moschiena il 4 febbraio 1888, moglie;
Santa, nata a Moschiena il 28 dicembre 1913, figlia;
Severino, nato a Moschiena il 22 febbraio 1917, figlio;
Silvana, nata a Moschiena il 13 agosto 1919, figlia;
Sorina, nata a Moschiena il 26 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5896)

N. 17240 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Lukacs, nato a Fiume il 20 settembre 1908 da Antonio e da Amelia Krmpotich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lukacs è ridotto nella forma italiana di « Lucchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5897)

N. 10363 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Cristina Smerdel, nata a Fiume il 19 luglio 1900 da Luca e da Agnese Znidarsich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rovani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Cristina Smerdel è ridotto nella forma italiana di « Rovani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5902)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 12 agosto 1934-XII, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

(9289)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	102644	450 —	Prestipino *Giulia* fu Vincenzo, ved. di Chirico Antonino, dom. a S. Teresa di Riva (Messina).	Prestipino *Concetta-Giulia* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	778504	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	18275	700 —	Maddaloni *Felice* fu Vitaliano, dom. a S. Vitaliano (Caserta).	Maddaloni *Carlo-Felice* fu Vitaliano, dom. come contro.
»	152444	515 —	Oderda *Ester* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mondovì (Cuneo); con usuf. vital. a Melano Francesca fu Angelo, ved. di Dolza Giovanni fu Filippo, dom. a Mondovì.	Oderda *Maria-Ester* di Vincenzo, minore ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
3,50 % » » » » »	596413 600501 648321 705968 747056 730866	434 — 115,50 38,50 73,50 56 — 91 —	Cusani *Ernesto* di Enrico, dom. a Castelcampagnano (Caserta).	Cusani *Giovanni-Ernesto* di Enrico, dom. come contro.
3,50% (1902)	30220	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	121825	500 —	*Corcia* Maria-Teresa fu Francesco, moglie di Chiara Alfonso fu *Domenico*, dom. a Santomenna (Salerno).	*Di Corcia* Maria-Teresa fu Francesco, moglie di Chiara Alfonso fu *Donato*, dom. come contro.
»	181579	45 —	Oddo Francesca fu Rosario, *minore sotto la p. p. della madre Tedesco Felicia fu Calogero, ved. di Oddo Rosario*, dom. in Alimena (Palermo); con usufrutto vitalizio alla predetta Tedesco Felicia fu Calogero, ved. di Oddo Rosario, dom. in Alimena.	Oddo Francesca-*Paola* fu Rosario, dom. in Alimena (Palermo, con usufrutto vitalizio come contro.
»	346684	8,280 —	Franzini *Amalia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Pavia.	Franzini *Clotilde-Annunziata-Amalia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Pavia.
3,50 % »	777810 777809	175 — 700 —	Martinez Anna di Nicola, moglie di De Angelis Ernesto fu *Emidio*, dom. a Popoli (Aquila) vincolate.	Martinez Anna di Nicola, moglie di De Angelis Ernesto fu *Emilio*, dom. a Popoli (Aquila) vincolate.
Prest. Naz. 5 %	37327	100 —	Delucchi Pietro fu Antonio dom. a Genova-Molassana, con usuf. vital. a Carpi *Caterina* fu Lorenzo, ved. di Delucchi Antonio.	Intestata come conttro; con usuf. vital. a Carpi *Rosa-Cattarina* fu Lorenzo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	197535	203 —	Rovelli *Ines* fu Alberto, minore, moglie di Profumo Alfredo di Giambattista dom. a Genova, vincolata.	Rovelli *Maria-Teresa-Emilia-Ines-Gennara* fu Alberto, minore, moglie ecc. come contro, vincolate.
	192421	1,295 —	Rovelli *Ines-Gennara* fu Alberto, minore, moglie di Profumo *Luigi Alfredo*, dom. a Genova, vincolata.	

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	294777	63 —	Rovelli *Ines-Gennara* fu Alberto, minore, moglie a Profumo *Luigi Alfredo*, dom. a Genova, vincolata.	Rovelli *Maria-Teresa-Emilia-Ines-Gennara* fu Alberto, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	163391	40 —	Matteucci *Dina* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ballordini Michelina ved. Matteucci, dom. a Bagnacavallo (Ravenna).	Matteucci *Rita* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	542879	1,165 —	Icardi Erminia fu Pietro moglie di Ivaldi Domenico, dom. ad Ivrea (Aosta); con usuf. a Piccone *Francesca* fu Serafino, ved. Icardi, dom. a Savona.	Intestata come contro; con usufrutto a Piccone *Maria-Francesca* fu Serafino.
»	80280	850 —	Icardi Erminia fu Pietro maritata Ivaldi, dom. ad Ivrea (Aosta); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.
»	533080	650 —	Icardi Erminia fu Pietro in Ivaldi, dom. ad Ivrea (Aosta); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 luglio 1934 Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9135)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 148.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906), n. 482323, di L. 70, intestato a Pavetto Teresa fu Domenico, moglie di Vaio Pietro fu Paolo, domiciliato in Romano Canavese (Torino), mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima plublicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano stato notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6204)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 8 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Marietta Colistra fu Giuseppe e Callipo Giacinto fu Giacinto, coniugi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 105, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9202)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato Consolidato 5 % n. 27785 di L. 500 intestato a Golisano Carmela fu Calogero moglie di Scichilone Gaetano di Augusto, domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9267)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Naz. 4.50 %	12796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Di Pietrantonio o Di Pietrantonj Ester fu Berardino, moglie di Palombaro Federico, domic. a Pescara (Chieti) . . . . L. per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Di Pietrantonio Nicola fu Carmine Luigi e Canavesi Giulia fu Emilio coniugi.	225 —
3,50 %	288509	Sarnelli Francesca da Paola fu Gennaro, moglie di Vitale Ettore fu Gennaro, domic. a Napoli vincolata . . »	45,50
3,50 %	334647 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Vella Frisella Francesca fu Giuseppe, vedova Restivo . . . . » per la proprietà: Restivo Lucia-Vincenza-Luigia fu Benedetto-Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Vella-Frisella Francesca, ved. di Restivo Benedetto-Luigi e moglie in seconde nozze di Restivo Liborio, domic. a Corleone (Palermo).	14 —
Cons. 5 %	293678	Beneficio Parrocchiale di S. Gio: Battista di Oppeano (Verona). »	5 —
»	293682	Beneficio Parrocchiale di Ognissanti di Pontepossero, frazione di Sorgà (Verona) . . . . »	15 —
»	305040	Beneficio Parrocchiale di Grezzana (Verona) . . . . . . »	40 —
»	375038	Beneficio Parrocchiale di S. Gerolamo in Cà degli Oppi di Oppeano (Verona) . . . . »	5 —
»	372285	Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Isola Rizza (Verona) . . »	10 —
3,50 %	9847	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate di Tormine in Mozzecane (Verona) . . . . »	112 —
»	12556	Intestata come la precedente . . . . »	3,50
»	697555	Beneficio Parrocchiale di S. Gregorio Magno di Campalano in Nogara (Verona) . . »	52,50
»	586171 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Eredità di Gelarda Raffaele fu Gaetano in Partinico (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: Gelarda De Francisco Gaetano-Ernesto fu Raffaele inabilitato sotto la curatela di Mancuso Simone.	63 —
»	770356 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Nascituri da legittimo matrimonio di Gelarda De Francisco Gaetano-Ernesto fu Raffaele, inabilitato sotto la curatela di Mancuso Avolos Simone fu Mariano domic. a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente, e la rendita stessa in mancanza della prole nascitura dovrà devolversi a favore di Gerarda-Minore Gaetano fu Gaspare.	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	162226 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brizio Paolina fu Giacomo, ved. di Aprile Maurizio . . . . L. per la proprietà: Aprile Maurizio fu Maurizio, minore, sotto la p. p. della madre Brizio Paolina fu Giacomo, vedova di Aprile Maurizio, domic. a Brà (Cuneo).	465 —
Cons. 5 % Littorio	52568 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rainero Margherita fu Stefano, ved. Tibaldi . » per la proprietà: Tibaldi Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Rainero Margherita fu Stefano, domic. a Brà (Cuneo).	65 —
»	52569 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Tibaldi Caterina fu Domenico, minore, ecc. come la proprietà precedente.	65 —
Cons. 5 %	105189	Ilaria Giuseppina fu Amato, minore sotto la p. p. della madre Pugliese Rosina fu Giuseppe, ved. di Ilaria Amato, domic. a Caposele (Avellino) . . . . »	55 —
3,50 %	632077	Tanfani Francesco fu Carlo, domic. a Cremona - ipotecata . . »	21 —
Cons. 5 %	87167	Beneficio Parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Cervia (Ravenna) »	15 —
3,50 %	820497	Mancuso Pietro-Raoul fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre D'Alò Clorinda fu Michele, ved. Mancuso e moglie in seconde nozze di Madami Undecimo, domic. a Taranto . . »	640,50
»	653413	Chapel Giovanni Spirito fu Giovanni-Pietro, domic. a Pontechianale (Cuneo) . . . . »	35 —
»	653414	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	653417	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Cons. 5 %	324387	Canessa Edoardo di Andrea, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Buenos Ayres . . . . »	1.065 —
»	324388 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Canessa Andrea fu Gerolamo.	355 —
Cons. 5 % Littorio	90121	Comune di S. Casciano dei Bagni (Siena) . . . . »	185 —
Cons. 5 %	84752	Perucca Firmina di Cosimo, moglie di Robione Luigi, domic. a Brusaschetto (Alessandria) - vincolata . . . . »	55 —
3,50 % (Categ. A)	3563 Assegno provvisorio	Chiesa di S. Giovanni Battista a Mensano in comune di Casole d'Elsa (Siena) - vincolata . . . . »	1,17
Cons. 5 %	232397 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Altamura Concetta fu Salvatore, ved. di Paracolli Luigi, domic. a Napoli . . . . » per la proprietà: Paracolli Gaetano, Maria, Luigi, Alberto, Ida, Ada e Lidia fu Arturo, minori sotto la tutela di Fiore Antonio Cosentini fu Francesco, domic. a Napoli	900 —
3,50 %	426149	Spernazzati Maria fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Colombo Regina fu Battista, ved. Spernazzati, domic. a Motta Visconti (Milano) . . . . »	21 —
Cons. 5 %	314745	Gallese Antonio di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Cortemilia (Cuneo) . . . . »	60 —

Roma, 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA

(6156)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni del Prestito Blount.

Per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. delle obbligazioni del Prestito Blount si provvede non mediante estrazione a sorte, ma, ai termini degli atti di creazione del debito, mediante acquisti sul mercato.

Roma, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titolo del Consolidato 5 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 29.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1934 di L. 205 relativa alla rendita Consolidato 5 % n. 445699 di annue L. 410 a favore di Stellacci Adelaide fu Francesco, con usufrutto vitalizio a favore di Stellacci Agostino fu Francesco, domiciliato in Napoli.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 927, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9268)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 27 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Russo Mario di Alfio per conto del comune di Lentini — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 145 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data: 24 aprile 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Rava Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 77 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 15 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Babini Antonia fu Giovanni di Alfonsine — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 230 P. N. 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 15 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Babini Maria fu Giovanni di Alfonsine — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 230 P. N. 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9252)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei ruoli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1934-XII.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il terzo quadrimestre 1934-XII, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:	
Piroscafi categoria superiore	L. 1650
Piroscafi di 1ª categoria	» 1450
Piroscafi di 2ª categoria	» 1250
Per il Brasile:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2400
Piroscafi di 2ª categoria	» 2100
Piroscafi di 3ª categoria	» 1800
Per il Plata:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2450
Piroscafi di 2ª categoria	» 2150
Piroscafi di 3ª categoria	» 1850
Per il Centro America (fino a Colon):	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2500
Piroscafi di 2ª categoria	» 2100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente, potranno subire un aumento non superiore a L. 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alle tabelle di cui all'art. 4 della precedente determinazione concernente i noli massimi per il primo quadrimestre 1934-XII.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: PARINI.

(9264)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 12 luglio 1934, con il quale venne aperto un concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio in determinati Istituti pubblici di educazione femminile;

Decreta:

1. - L'art. 1 del suddetto decreto è modificato nella parte seguente: « Reale Collegio delle Fanciulle in Milano: n. 2 posti gratuiti » che deve essere sostituita da questa: « Reale Educandato delle Fanciulle di Milano: n. 3 posti gratuiti e 10 semigratuiti ».

2. - Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: « I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane, o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 anni al 31 dicembre 1934-XII ».

Roma, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di disegnatore fotografo (Gruppo C, grado IX) presso l'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduta la nota n. 581.8 in data 17 marzo 1931, dalla quale risulta l'autorizzazione, concessa da S. E. il Capo del Governo, a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ad un posto di disegnatore fotografo (gruppo *C*, grado IX) nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a termine della legge 27 giugno 1929, n. 1047. Lo stipendio e gli assegni predetti sono al lordo delle riduzioni prevedute nel R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e nel R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 21 anni di età. I limiti di età, stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono elevati di quattro anni, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dai limiti suddetti per gli aspiranti che già rivestano la qualità di impiegato civile, statale di ruolo e per quelli che, alla data di pubblicazione del presente decreto, prestino da almeno due anni effettivo servizio di impiegato civile quale dipendente statale non di ruolo;

2° certificato di cittadinanza legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato. Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. Da tale certificato deve risultare oltre che la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° licenza di scuola media inferiore, o titolo di studio corrispondente, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado. Tale documento deve essere prodotto in originale od in copia notarile autenticata;

7° certificato attestante di aver fatto pratica per almeno un anno presso studi o uffici tecnici di ingegneria o architettura dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, ovvero diretti da privati professionisti;

8° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui ai n. 6, se prodotto in originale, e 10, dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 8 e 9 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio, debitamente legalizzato.

Art. 3.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami constano di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato

annesso al presente decreto. Le prove pratiche servono anche come saggio di calligrafia e dei caratteri più usati nei disegni.

Gli esami si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) di un ingegnere del ruolo degli ingegneri sanitari dell'Amministrazione della sanità pubblica;

c) di un insegnante di disegno di scuola professionale di 3° grado o di Regio liceo artistico.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, di gruppo *A*, o, un funzionario di gruppo *A* del Ministero esercita le funzioni di segretario.

È in facoltà della Commissione giudicatrice di aggregarsi con voto consultivo un tecnico fotografo per la prova pratica di fotografia e per la prova orale.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non possono in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi dei punti nella prova orale.

Art. 8.

La Commissione compila la graduatoria di coloro i quali abbiano superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva, osservate a parità di punti le norme di legge relative alle precedenze.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

La nomina al posto messo a concorso è conferita con decreto Ministeriale al candidato che sarà risultato primo nella graduatoria di cui al comma precedente.

Art. 10.

Il nominato deve sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1074, per il personale di ruolo, il tutto ridotto in conformità ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per gli esami di concorso ad un posto di disegnatore fotografo presso l'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA:

Cenni storici, carattere stilistico ed evoluzioni dell'arte del disegno, con particolare riguardo all'arte italiana.

PROVE PRATICHE:

I. — Riduzione in scala di un edificio sanitario nelle sezioni orizzontale e verticale — Schizzo prospettico od ossonometrico da eseguirsi a mano libera, a matita o a tutto effetto, con coloritura del medesimo.

II. — Costruzione a matita di un diagramma riguardante statistiche di malattie con almeno tre fenomeni in confronto — Composizione a matita o a colori di un cartello di carattere sanitario da eseguirsi in formato non inferiore a cm. 35 per 50.

III. — Saggio di disegno ornamentale, topografico architettonico o di costruzioni in genere.

IV. — Prova di fotografia:

a) all'aperto o in galleria: riproduzione di un gruppo o paesaggio, ovvero di un disegno a bianco e nero o di un soggetto a colori;

b) in laboratorio: sviluppo e stampa della riproduzione suddetta.

PROVA ORALE:

I. — La materia delle prove scritte e pratiche.

II. — Nozioni sull'arte del disegno e della fotografia — Rilievo e computo di opere d'arte.

III. — Elementi di aritmetica e di geometria solida e piana, secondo il programma per la prova orale di aritmetica e geometria stabilito per gli esami di ammissione alla prima classe del corso superiore dell'Istituto tecnico.

IV. — Legislazione relativa allo stato giuridico ed all'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9257)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.